DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1985

recante nona modifica della decisione 85/163/CEE relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

(85/498/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovine e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/320/CEE (2), in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 85/322/CEE (4), in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (5), modificata da ultimo dalla direttiva 85/321/CEE (6), in particolare l'articolo 7,

considerando che un'afta epizootica si è manifestata in Italia ; che questa epizoozia è tale da rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali, quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni ;

considerando che, in conseguenza del manifestarsi di tale epizoozia, la Commissione ha adottato in particolare la decisione 85/163/CEE (7), relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia ;

considerando che, grazie alle misure adottate ed alle azioni intraprese dalle autorità italiane, in particolare in materia di vaccinazione contro l'afta epizootica, la malattia è ormai confinata in talune parti circoscritte del territorio italiano ;

considerando che è necessario adeguare la portata delle misure restrittive in funzione dell'evoluzione della malattia e delle azioni intraprese dalle autorità italiane sul piano locale ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 85/163/CEE della Commissione è modificata come segue :

1) nell'articolo 1, paragrafo 2, la data del « 6 settembre 1985 » è sostituita dal « 28 ottobre 1985 » ;
2) nell'articolo 2, paragrafo 3, la data del « 6 settembre 1985 » è sostituita dal « 28 ottobre 1985 » ;
3) nell'articolo 3, paragrafo 3, la data del « 6 settembre 1985 » è sostituita dal « 28 ottobre 1985 » ;
4) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione tre giorni dopo la sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 36.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 41.
(5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
(6) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 39.
(7) GU n. L 63 del 2. 2. 1985, pag. 23.

ALLEGATO

1. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di animali vivi :

   — province di Avellino, Bari, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Ferrara, Firenze, Foggia, Napoli, Pistoia, Taranto, Trento e Verona ;

   — qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° maggio 1985.

2. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di carni fresche e di prodotti a base di carni :

   qualsiasi parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° settembre 1985.